

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ISABELLA ARRIGHI"

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 L'Ospedale Civile di Medole fu fondato a seguito della disposizione testamentaria del 19 novembre 1863 dalla signora Isabella Arrighi. Oltre alla fondatrice, concorsero ad aumentare il patrimonio numerosi altri benefattori indicati su una lapide murata all'entrata dello stabile di proprietà dell'Ente, sito in Vicolo II Ospedale di Medole.

La Fondazione fu eretta in ente morale con R.D. 15 maggio 1913.

In seguito alle mutate condizioni socio-economiche dell'intera società italiana, intervenute soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, l'attività sociale dell'Ente si spostò progressivamente dal "ricovero, cura e mantenimento di infermi poveri affetti da malattie acute" (di cui allo statuto organico del 16 aprile 1932) all'attività di "ricovero" per anziani.

Negli anni '70, tale attività fu abbandonata, soprattutto per motivi economico-gestionali legati ad una forte diminuzione dell'utenza (solo 7 ricoverati nel 1978) a favore di altre necessità delle persone meno abbienti o in particolari difficoltà. In particolare l'Ente ritenne di poter alleviare la forte tensione abitativa che si verificava sul territorio in quegli anni realizzando, nei locali dell'ex ricovero e in altre proprietà limitrofe, dieci minialloggi e undici appartamenti da concedere a canoni sociali alle persone appartenenti a "fasce sociali deboli".

L'Ente si proponeva, inoltre, all'epoca, di realizzare e gestire, in una parte di quegli ambienti, anche un "Centro Diurno" per le persone anziane: i locali furono sistemati, ma il Centro Diurno, così com'era stato inteso, non riuscì a decollare.

Solo a partire dal '95 si riuscì pian piano a riempire di significato e di attività quegli ambienti: così, estendendo ad ogni età la definizione di fasce sociali deboli, verso cui rivolgere solidarietà ed assistenza, ed allargando il concetto di integrazione anche all'aspetto culturale, il Centro Diurno accolse stabilmente da allora, in una parte dei suoi locali, la Biblioteca Comunale (contribuendo fortemente, l'Ente, al suo ampliamento e ammodernamento), mentre in altri locali, grazie allo sforzo di alcuni volontari, si riuscì ad attrezzare ed organizzare sistematicamente corsi di ginnastica ed attività ricreative per la seconda e terza età.

Negli stessi anni l'Ente, riordinata la propria situazione patrimoniale e constatato il permanere di forti necessità abitative nel paese, con un consistente autofinanziamento è riuscito a progettare un nuovo intervento edilizio per la

realizzazione di altri tredici appartamenti e spazi per attività sociali, sempre a favore di persone appartenenti a fasce sociali deboli.

Nel 2000 l'Ente, con proprio atto n° 33 del 5 novembre 2000, ha deliberato una nuova denominazione (da "Civico Ospedale Ricovero Vecchi" a "Istituto Isabella Arrighi") e un nuovo statuto soprattutto per aggiornare gli scopi istituzionali ed adeguarli alle attuali esigenze sociali del paese.

Il Comune di Medole ha espresso il suo parere favorevole a tale volontà dell'Ente, con proprio atto n° 19 del 13 giugno 2002.

In data 12 dicembre 2003 la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione O.N.L.U.S. dell'I.P.A.B. denominata "Civico Ospedale Ricovero Vecchi" con sede legale a Medole (MN). Nella medesima data, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato l'allora nuovo statuto, composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. con deliberazione n. 44 del 13.10.2003, con il quale l'Ente ha assunto la denominazione di "Fondazione Isabella Arrighi - ONLUS".

In conseguenza di tali modifiche, l'Ente è stato iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003, con decorrenza degli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003.

Il presente statuto mantiene i principi fondamentali di quello già approvato nel 2003, ed ottempera alle nuove disposizioni legislative e regolamentari previste per gli enti che richiedono l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), abbandonando le caratteristiche delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), la cui anagrafe sarà soppressa con decorrenza 1 gennaio 2026.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Isabella Arrighi ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Medole (MN), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di persone appartenenti a fasce sociali deboli di ogni età, estrazione, razza, religione, con particolare riferimento alle persone anziane, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera A) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; in particolare, la Fondazione si occupa delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- attività aventi ad oggetto alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera Q) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; in particolare, la Fondazione realizza e/o gestisce strutture abitative (alloggi, mini alloggi, etc.), anche con convenzioni con altri Enti pubblici e privati, realizza, promuove e/o gestisce centri diurni, case albergo per persone autosufficienti o non, centri sociali, luoghi di incontro, biblioteche, spazi pubblici ed ogni altra attività di particolare interesse sociale;

- attività aventi ad oggetto educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera D) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; in particolare, la Fondazione sostiene e collabora con Associazioni, gruppi, Enti, Fondazioni, o altri tipi di organizzazione per la realizzazione di iniziative e attività sociali in sintonia con gli scopi educativi e culturali qui richiamati;

- attività aventi ad oggetto beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale, di cui alla lettera U) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; in tal senso, tra le altre attività, la Fondazione destina annualmente almeno il 5% (cinque per cento) dell'utile ante imposte per finalità assistenziali verso persone particolarmente bisognose residenti nel Comune di Medole, verso enti, associazioni ed altri soggetti operanti nel Comune di Medole, ed in genere per fini di pubblica utilità;

- attività aventi ad oggetto interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera B) dell'art. 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.2 La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3.3 Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione, saranno disciplinate da uno o più regolamenti esecutivi, la cui adozione dovrà avvenire ad opera del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti dovranno essere approvati prima dell'erogazione di ogni servizio o attività.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può attivare campagne di sensibilizzazione della collettività verso l'attività dalla medesima svolta, anche attraverso l'organizzazione di viaggi, soggiorni, eventi, volti a promuovere lo spirito associativo ed in genere la conoscenza della Fondazione stessa.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio secondo la cura del "buon padre di famiglia".

Per l'alienazione dei beni immobili di valore storico ed artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, occorre l'espressione di volontà dei due terzi del Consiglio di amministrazione. Il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita dovrà essere contestualmente destinato per l'acquisto di beni funzionali

al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione costituito da denaro, beni mobili ed immobili, attività e crediti, quali risultanti dall'inventario redatto con riferimento alla data del 30 giugno 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera del giorno 30 ottobre 2025

, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali, effettuati dai Fondatori, ove esistenti, o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, ove esistenti, o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore ed al superamento

dei limiti ivi stabiliti.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, che vengono nominati dal Sindaco del Comune di Medole. Uno dei membri è indicato dalla minoranza presente nel Consiglio Comunale di Medole.

7.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente durano in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non possono essere revocati dall'Organo che ha provveduto alla loro nomina.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

7.4 I componenti dell'Organo di Amministrazione, possono essere riconfermati, senza interruzione, più di una volta.

7.5 Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice e a scrutinio palese e dura in carica 4 (quattro) anni. La seduta del Consiglio di Amministrazione è presieduta, in questa occasione, dal Consigliere più anziano di età.

7.6 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità del Presidente.

7.7 Il Presidente può essere revocato. La richiesta di revoca deve essere presentata da almeno tre membri componenti il Consiglio di Amministrazione. La revoca deve essere votata a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione, a scrutinio palese. Il Presidente revocato rimane membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, per la elezione del nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla data di revoca. Il

"nuovo" Presidente rimane in carica sino alla fine del

mandato del Presidente revocato.

ART. 8 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

9.1 In caso di decadenza di uno dei consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

9.2 I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.

9.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richiede il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

10.2 Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

10.3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. A parità di voti la proposta è in ogni caso respinta. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

11.2 Il Segretario della Fondazione di cui al successivo art. 14 provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in

caso di assenza od impedimento del segretario tali

operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti.

11.3 Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare l'indirizzo politico - amministrativo della Fondazione;
- b) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- c) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- e) predisporre il bilancio di esercizio;
- f) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 13 - COMPITI DEL PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

13.2 Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- f) assumere, nei casi d'urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

13.3 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente o, in sua mancanza, il Consigliere più anziano di età.

ART. 14 - SEGRETARIO

14.1 Il segretario potrà essere persona interna od esterna alla Fondazione.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione ne determina l'incarico ed il suo compenso.

14.3 Il segretario collabora con il Presidente in tutte le sue iniziative. Ogni atto o provvedimento deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

14.4 Il segretario ha il compito, come già indicato, della stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione. Ha la responsabilità sulla "tenuta" della contabilità gestionale e dei provvedimenti che ne discendono.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

15.1 L'organo di controllo, che può essere collegiale o monocratico, è composto da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

15.2 All'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art.30 del Codice del Terzo settore.

15.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 La Fondazione si estingue per i motivi e secondo le modalità previste dal Codice Civile.

16.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Rino Giovanni Ballista

F.to Irma Cremonini

F.to Liloni Laura

F.to Dallaglio Mario

F.to Brigoli Fausto

F.to Matteo Belluzzi

F.to GIANCARLO CAMARDELLA Notaio Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235
DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011
Firmato digitalmente Giancarlo Camardella